

## **DELIBERA N. 54 /11/CSP**

### **ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETÀ TELECAPRI S.P.A. (EMITTENTE TELEVISIVA OPERANTE IN AMBITO LOCALE TELECAPRI ) PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 5 BIS , COMMI 3 E 4, DELIBERA N. 538/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 2 marzo 2011;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP del 26 luglio 2001, recante *"Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 183 dell' 8 agosto 2001 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante *"Regolamento in materia di procedure sanzionatorie"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS recante *"Disciplina dei tempi dei procedimenti"* pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 6 settembre 2010 n. 208;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. n. 129/10/DICAM - PROC. 2203/ZD, in data 24 settembre 2010 e notificato in data 19 ottobre 2010, con il quale è stata contestata alla società Telecapri S.p.A., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telecapri, nel corso della programmazione televisiva andata in onda i giorni 28 dicembre 2009, 19 gennaio 2010 e 4 febbraio 2010 la violazione della disposizione contenuta nell'art. 5 bis, commi 3 e 4, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni; in particolare, come rilevato dalla Guardia di Finanza con relazione (prot. N. 42761) pervenuta in data 9 luglio 2010, che rileva la trasmissione di *"televendite...senza il rispetto degli obblighi informativi in materia di diritto di recesso e senza l'indicazione, nel corso della trasmissione, dei dati dell'impresa venditrice"*, il giorno 28 dicembre 2009, a titolo esemplificativo, dalle ore 8.45.00 alle ore 9.01.04 è stata trasmessa una televendita – Seiko materassi in lattice nuvola – senza alcuna informazione in ordine all'esercizio del diritto di recesso e ai dati dell'impresa venditrice; il giorno 19 gennaio 2010, a titolo esemplificativo, dalle ore 8.46.42 alle ore 9.01.50 è stata trasmessa una televendita – Seiko materassi in lattice nuvola – senza alcuna informazione in ordine all'esercizio del diritto di recesso e ai dati dell'impresa venditrice; infine, il giorno 4 febbraio 2010, a titolo esemplificativo, dalle ore 9.50.52 alle ore 10.10.52 è stata trasmessa una televendita – Seiko

materassi in lattice nuvola – senza alcuna informazione in ordine all’esercizio del diritto di recesso e ai dati dell’impresa venditrice;

RILEVATO che la società Telecapri S.p.A., convocata ( prot. n. 68417 del 29 novembre 2010), ai fini dell’esperimento dell’accesso agli atti e dello svolgimento di apposita audizione, il giorno 9 dicembre 2010, su richiesta della società stessa (prot. n. 66851) pervenuta in data 19 novembre 2010, non si è presentata alla predetta convocazione;

RILEVATO che la parte non ha presentato alcuna memoria difensiva in ordine agli addebiti contestati sopra menzionati;

CONSIDERATO che *”l’offerta deve essere chiara, accurata e completa quanto ai suoi principali elementi quali il prezzo, le garanzie, i servizi post-vendita e le modalità della fornitura o della prestazione. L’offerta deve altresì rispettare gli obblighi informativi in materia di diritto di recesso di cui al decreto legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, e successive modifiche”* nonché che *“ l’emittente deve accertare, prima dalla messa in onda della televendita, che il titolare dell’attività di vendita sia in possesso dei requisiti prescritti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 per l’esercizio della vendita al dettaglio. Durante la trasmissione debbono essere indicati il nome, la denominazione o la ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al registro delle imprese ed il numero della partita IVA.”*, ai sensi dell’art. 5 bis, commi 3 e 4, delibera n. 538/01/CSP e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Telecapri S.p.A., esercente l’emittente televisiva operante in ambito locale Telecapri, la violazione della disposizione contenuta nell’art. 5 bis, commi 3 e 4 citato oltre ogni ragionevole tolleranza, in data 28 dicembre 2009, 19 gennaio 2010 e 4 febbraio 2010;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00), ai sensi dell’art. 51, comma 2, lett. a) e 5 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del minimo edittale pari ad euro 1033,00 (euro milletrentatre/00), al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all’articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione:*

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, considerata la connotazione obiettiva dell’illecito realizzato consistente nella mancata osservanza degli obblighi informativi in materia di diritto di recesso e senza l’indicazione, nel corso della trasmissione dei programmi, dei dati dell’impresa venditrice;

- con riferimento *all’opera svolta dall’agente per l’eliminazione o l’attenuazione delle conseguenze della violazione:*

la società non ha posto in essere un adeguato comportamento in tal senso;

- con riferimento *alla personalità dell’agente:*

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell’agente:*

le stesse si presumono tali da consentire l’applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

RITENUTO per le ragioni precisate di dover determinare la sanzione pecuniaria per i fatti contestati nella misura di euro 16.528,00 (euro sedicimilacinquecentoventotto/00) corrispondente alla sanzione per la singola violazione pari a euro 1033,00 (euro milletrentatre/00) corrispondente al minimo edittale moltiplicata per il numero di episodi rilevati (n. 16) riferito alle giornate di programmazione televisiva trasmessa i giorni 28 dicembre 2009, 19 gennaio 2010 e 4 febbraio 2010 secondo il principio del cumulo materiale delle violazioni;

VISTO l'art. 5 bis, commi 3 e 4, delibera n. 538/01/CSP;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione del Commissari Antonio Martusciello e Michele Lauria relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

#### ORDINA

alla società Telecapri S.p.A., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Telecapri, con sede in Capri (NA), alla via Li Campi 19 di pagare la sanzione amministrativa di euro 16.528,00 (euro sedicimilacinquecentoventotto/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

#### INGIUNGE

alla citata società di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 54/11/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 54/11/CSP".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. Ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma,

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE  
Antonio Martusciello

COMMISSARIO RELATORE  
Michele Lauria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE  
Roberto Viola

